DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1999

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Seicelle

[notificata con il numero C(1999)770]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/245/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca [1], modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE del Consiglio [2], in particolare l'articolo 11,

(1) considerando che un esperto della Commissione ha effettuato un'ispezione nelle Seicelle per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

(2) considerando che le disposizioni della legislazione delle Seicelle in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

(3) considerando che nelle Seicelle la «Fish Inspection Unit (FIU) of the Veterinary Services under the Ministry of Agriculture and Marine Resourses» è in grado di vigilare sull'effettiva applicazione della legislazione in vigore;

(4) considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE comprendono l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione dei requisiti minimi relativi alla lingua o alle lingue in cui dev'essere redatto e alle qualifiche del firmatario;

(5) considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza;

(6) considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti/registrati; che occorre compilare un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva 92/48/CEE del Consiglio [3], che detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione della FIU alla Commissione; che la FIU è pertanto tenuta ad accertare l'osservanza delle pertinenti disposizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE;

(7) considerando che la FIU ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V della direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento o la registrazione degli stabilimenti, delle navi officina, dei depositi frigoriferi e delle navi congelatrici di provenienza;

(8) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La «Fish Inspection Unit (FIU) of the Veterinary Services under the Ministry of Agriculture and Marine Resourses» è l'autorità competente nelle Seicelle per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Seicelle devono rispondere alle seguenti condizioni:

1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina, depositi frigoriferi riconosciuti o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;

[1] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.
[2] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.
[3] GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «Seicelle» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrici di provenienza.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della FIU, nonché il suo timbro ufficiale, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ad esclusione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in qualsiasi forma, originari delle Seicelle e destinati alla Comunità europea

N. di riferimento:

Paese speditore: SEICELLE

Autorità competente: «Fish Inspection Unit (FIU) of the Veterinary Services under the Ministery of Agriculture and Marine Resources»

I. **Identificazione dei prodotti**

— Descrizione del prodotto della pesca o dell'acquacoltura ([1]):

— specie (nome scientifico):

— stato e tipo di trattamento ([2]):

— Numero di codice (eventuale):

— Tipo d'imballaggio:

— Numero di colli:

— Peso netto:

— Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. **Origine dei prodotti**

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello(degli) stabilimento(i), della(e) nave(i) officina o del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) o della(e) nave(i) congelatrice(i) registrata(e) dalla FIU per l'esportazione verso la Comunità europea:
.....
.....

III. **Destinazione dei prodotti**

I prodotti sono spediti

da:
(luogo di spedizione)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:
.....
.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:
.....
.....

IV. **Attestato di sanità**

— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sopra designati:

1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;

([1]) Depennare la menzione inutile.
([2]) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;

3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;

4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;

5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;

6) sono stati sottoposti ai controlli organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.

— Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/493/CEE, dalla direttiva 92/48/CEE e dalla decisione 1999/245/CE.

Fatto a ……, il ……
(luogo) (data)

Timbro ufficiale ([3])

……
Firma dell'ispettore ufficiale ([3])

……
(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

([3]) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

ALLEGATO B

I. ELENCO DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI

Numero di riconoscimento	Nome dello stabilimento	Indirizzo
P.P.01	SMB Trading Prawn Project	Victoria-Mahé
F.C.01	Indian Ocean Tuna Ltd	Victoria-Mahé
F.F.07	Oceana Fisheries Co. Ltd	Victoria-Mahé
F.F.10	Sea Harvest (PTY) Ltd	Victoria-Mahé

II. ELENCO DELLE NAVI OFFICINA REGISTRATE

Numero di riconoscimento	Nome dello stabilimento	Porto
F.V.01	Via Gwalarn (Saupiquet, Concarneau)	Mahé